Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali
Approvato in data 18 novembre 2004

INDICE

TITOLO I: Norme generali
Capo I: Strumenti finanziari

Capo II: Soggetti

TITOLO II: Servizio di gestione accentrata

Capo I: Tenuta dei conti

Capo II: Amministrazione degli strumenti finanziari

Capo III: Adempimenti fiscali

TITOLO III: Servizio ATIE

TITOLO IV: Servizi di gestione delle comunicazioni tramite Internet

TITOLO V: Servizio Prestito Titoli .

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per:

a) «disposizioni di servizio»: le istruzioni operative emanate dal Monte per singole operazioni specificamente individuate;

b) «Dlgs 213/98»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" e successive modifiche e/o integrazioni;

c) «Dlgs 58/98»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche e/o integrazioni;

d) «Dlgs 385/93»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modifiche e/o integrazioni.

e) «emittenti»: le società e gli enti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema;

f) « intermediari»: i soggetti che detengono presso il Monte conti titoli tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata e l'esercizio dei relativi diritti;

g) «Manuali dei Servizi»: i manuali emanati dal Monte contenenti le disposizioni operative di generale applicazione relative ai servizi offerti;

h) «Monte»: "Monte Titoli – S.p.A.", società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) « Organismi Esteri»: gli organismi di Paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano attività analoghe a quelle svolte dal Monte;

j) «Regolamento Consob»: il "Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia di mercati (Adottato dalla Consob con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998)" e successive modifiche e/o integrazioni;

k) «Regolamento dei servizi»: il presente "Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali";

l) «Sistema»: il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari gestito dal Monte.

Art. 2
Fonte normativa

1. Il presente Regolamento dei servizi è adottato ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Dlgs 58/98.

Art. 3
Condizioni generali

1. Il Regolamento dei servizi illustra i servizi offerti, i principi generali che ne regolano il funzionamento e ne stabilisce i corrispettivi. La descrizione dettagliata dell'operatività del Sistema e delle funzionalità dei servizi è demandata al Manuale dei Servizi che, unitamente al Regolamento dei servizi, costituisce parte integrante dei contratti di partecipazione ai servizi stessi.

2. Il Monte può integrare o modificare il presente regolamento e il Manuale dei Servizi con propria delibera.

3. La versione italiana del Regolamento dei servizi, del Manuale dei Servizi e delle disposizioni di servizio emanate, di volta in volta, dal Monte è quella vincolante e prevale sulla versione tradotta in inglese che è valida per fini esclusivamente commerciali.

CAPO I
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4
Strumenti finanziari ammessi al Sistema

1. Sono ammessi al Sistema i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici.

2. Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, emessi da banche popolari, sono ammessi al Sistema con gli effetti previsti dal Regolamento Consob.

Art. 5
Immissione degli strumenti finanziari nel Sistema

1. Gli strumenti finanziari possono essere immessi nel Sistema su richiesta dell'emittente, o limitatamente agli strumenti finanziari gestiti per il tramite di un Organismo Estero, su richiesta degli intermediari e/o dello stesso Organismo Estero. L'immissione nel Sistema richiede la previa stipulazione di apposito accordo tra il Monte e l'emittente o l'Organismo Estero sopra citato.
2. Il Monte comunica agli intermediari l'avvenuta immissione degli strumenti finanziari nel Sistema.
3. L'immissione degli strumenti finanziari nel Sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

Art. 6
Strumenti finanziari immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione

1. Gli strumenti finanziari sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione ai sensi del Dlgs 213/98, se negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani (di seguito "dematerializzazione obbligatoria per legge").

2. Ad esclusione delle quote di fondi comuni di investimento e dei titoli normalmente negoziati sul mercato monetario, gli strumenti finanziari non aventi le caratteristiche previste dal comma precedente sono immessi nel Sistema in regime di dematerializzazione (di seguito "dematerializzazione obbligatoria per regolamento") se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
b) limitatamente alle obbligazioni e agli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro;
c) l'emittente sia incluso in un apposito elenco previsto dalla Consob avente ad oggetto gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Le disposizioni del presente comma non si applicano a strumenti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero a prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione, di importo non superiore a

150 milioni di euro.

3. L'emittente di strumenti finanziari con caratteristiche diverse da quelle previste per l'applicazione del regime di dematerializzazione obbligatoria per legge o per regolamento può immetterli nel Sistema in regime di dematerializzazione (di seguito "dematerializzazione facoltativa").

4. La dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati e l'immissione nel Sistema degli strumenti finanziari sottoposti al regime di dematerializzazione avviene con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata.

5. Al cessare delle condizioni previste per la dematerializzazione obbligatoria e nell'ipotesi di dematerializzazione facoltativa, l'emittente può sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

6. Il Monte comunica tempestivamente agli intermediari l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

Art. 7
Requisiti di regolarità degli strumenti finanziari

1. Sono immessi nel Sistema gli strumenti finanziari:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole, se non dematerializzati;
- completi delle stampigliature, se non dotati di cedole staccabili e non dematerializzati; - pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso;

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento, se non dematerializzati, o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata al Monte con la seguente formula: «Alla Monte Titoli – S.p.A. ex Dlgs 58/98, ovvero se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione al Monte stesso.

2. Gli strumenti finanziari che non presentino i suddetti requisiti sono comunque immessi nel Sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, il Monte mantiene separata e specifica evidenza nei propri conti di tali strumenti finanziari.

Art. 8
Esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema

1. Gli strumenti finanziari possono essere esclusi dal Sistema:

- quando perdano i requisiti per l'ammissione;
- in caso di estinzione della società emittente;
- per gli strumenti finanziari, gestiti per il tramite di un Organismo estero, qualora lo stesso escluda i medesimi dall'ambito della convenzione stipulata con il Monte.

2. Nelle ipotesi di esclusione degli strumenti finanziari dal Sistema, il Monte ne dà immediata comunicazione agli intermediari e agli emittenti e provvede alla messa a disposizione degli stessi: - a spese e rischio degli intermediari, con le modalità previste nel Manuale dei Servizi –

Gestione Accentrata, per gli strumenti finanziari gestiti direttamente;

- con le modalità concordate con gli Organismi Esteri, per gli strumenti finanziari gestiti per il tramite degli stessi.

3. Nel caso di esclusione di strumenti finanziari a causa di estinzione della società emittente, il Monte provvede ad azzerare i conti di pertinenza dell'emittente e degli intermediari relativamente agli strumenti finanziari esclusi.

Art. 9
Strumenti finanziari sottoposti a vincolo

1. I vincoli sugli strumenti finanziari, dematerializzati e non dematerializzati, immessi nel Sistema si costituiscono unicamente presso l'intermediario.

2. I vincoli sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

Possono essere accesi, presso l'intermediario, specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli

strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari non dematerializzati si costituiscono mediante annotazioni in apposito registro tenuto dall'intermediario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari da immettere nel Sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del titolare degli strumenti finanziari con la girata al Monte secondo la seguente formula «Ai sensi dell'articolo 87 del Dlgs 58/98, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta». Detti vincoli risultano dall'apposito registro di cui sopra.

4. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 3, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi e non dematerializzati, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

5. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari non dematerializzati dal Sistema, l'intermediario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

6. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

7. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel Sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti degli intermediari.

Art. 10
Strumenti finanziari non dematerializzati falsi o ammortati

1. Qualora si sospetti la falsità o si abbia notizia del possibile ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente.

2. Il Monte è legittimato a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari immessi nel Sistema e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

3. In presenza di strumenti finanziari riconosciuti falsi o risultati ammortati, il Monte - informate le parti interessate - addebita il conto titoli dell'intermediario che ne aveva richiesto l'accentramento e, in caso di incapienza del conto, acquista strumenti finanziari della stessa quantità e specie addebitando all'intermediario il relativo controvalore.

CAPO II
SOGGETTI

Art. 11
Intermediari

1. Possono partecipare al Sistema le seguenti categorie di intermediari:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 385/93;
b) le SIM o le imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie;
c) le società di gestione del risparmio ovvero le società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'articolo 201 del Dlgs 58/98;
e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli
f) strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società
g) controllate attraverso partecipazione azionaria;
h) la Banca d'Italia;
i) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attività di gestione accentrata;
j) i gestori dei sistemi previsti dagli articoli 69, comma 2, e 70 del Dlgs 58/98 limitatamente alle attività ivi indicate;
k) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 107 del Dlgs 385/93, limitatamente all'attività di collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
l) j) le Poste Italiane S.p.A.;
m) la Cassa Depositi e Prestiti;
n) il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di

strumenti finanziari, purché assoggettati - sulla base delle verifiche effettuate dalla Banca d'Italia e dalla Consob - a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

2. Il Monte comunica senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera n) del comma 1.
3. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j) l) e m) del comma 1 possono aprire presso il Monte anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi.

Art. 12
Sospensione o esclusione degli intermediari

1. Il Monte segnala alla Consob e alla Banca d'Italia - per le rispettive competenze - le irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi e che possano dar luogo alla adozione dei provvedimenti di sospensione.
2. Nei casi di sospensione o esclusione degli intermediari dal Sistema previsti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il Monte adotta gli adempimenti di propria competenza, sulla base delle disposizioni degli Organi di vigilanza.

3. Il Monte esclude dal Sistema:
   a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dalla Consob;
   b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia;
   c) le banche cancellate dall'albo previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 Dlgs 385/93 o
      che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera
      prestazione di servizi;
   d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
   e) gli intermediari cancellati dall'elenco speciale degli intermediari finanziari previsto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 385/93.
4. Il Monte può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 3.

Art. 13
Emittenti

1. Possono partecipare al Sistema, in qualità di emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari ammessi al Sistema.

Art. 14
Partecipazione e corrispettivi

1. Per partecipare ai servizi offerti dal Monte è necessario presentare l'apposita "richiesta di partecipazione".
2. Il Monte, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per ciascun servizio nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente, con apposita lettera di accettazione, l'ammissione al servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto.
3. I rapporti fra gli Organismi Esteri e il Monte sono regolati da apposite convenzioni. Ai gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari è, inoltre, richiesto l'invio della documentazione attestante l'assoggettamento a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.
4. I corrispettivi per i singoli servizi forniti dal Monte sono indicati in allegato al presente regolamento.

TITOLO II
SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA
Art. 15
Oggetto del servizio

1. Il servizio è rivolto agli emittenti e agli intermediari e consente, attraverso conti aperti a nome degli stessi, la gestione accentrata di strumenti finanziari. In particolare, il servizio permette
   a) agli emittenti:
      - di fornire al Monte le istruzioni di accredito di strumenti finanziari derivanti da operazioni di collocamento nei conti degli intermediari sottoscrittori;
      - di gestire tutte le operazioni societarie inerenti agli strumenti finanziari immessi nel Sistema;
   b) agli intermediari:
      - di movimentare in tempo reale gli strumenti finanziari;
      - di riscuotere automaticamente le competenze maturate per dividendi, interessi e rimborso capitale sia in valuta della banca centrale sia in valuta estera;
      - di esercitare gli altri diritti patrimoniali connessi agli strumenti finanziari;

- di assolvere agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente.

Art. 16
Gestione accentrata degli strumenti finanziari immessi nel Sistema

1. Gli strumenti finanziari accentrati sono gestiti dal Monte direttamente o tramite Organismi Esteri, sulla base di convenzioni.

2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da soggetti di diritto estero, il Monte stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti e/o con gli Organismi Esteri presso i quali sono gestiti, per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei sopra indicati strumenti finanziari nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

3. Il Monte informa gli intermediari circa la stipulazione delle convenzioni previste dai commi precedenti.

CAPO I
TENUTA DEI CONTI

Art. 17
Conti aperti agli intermediari ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli intermediari, il Monte accende per ciascuno di essi conti distinti di proprietà e terzi, ciascuno dei quali suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di strumenti finanziari accentrate.

Il Monte registra in ciascun conto i movimenti contabili effettuati sullo stesso. I conti non possono presentare saldi a debito.

2. L'intermediario può disporre degli strumenti finanziari solo dopo la registrazione dell'accredito nel conto relativo.

Il Monte può eseguire blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti a fronte di esigenze operative degli intermediari o del Monte per il corretto espletamento delle operazioni societarie di cui alla al Capo II, sezione II.

3. Al termine di ciascuna giornata contabile, il Monte invia agli intermediari un estratto riportante il saldo contabile iniziale e finale. Tale estratto indica, inoltre, le eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata, se non comunicate in precedenza.

4. Qualora l'intermediario dovesse riscontrare eventuali discordanze nell'estratto e/o nelle comunicazioni inerenti alle singole movimentazioni effettuate nel corso della giornata potrà segnalarle per iscritto, entro il giorno successivo alla data di ricezione degli stessi.

In assenza di tale segnalazione, l'estratto e/o le suddette movimentazioni si intenderanno approvati.

Art. 18
Conto aperto a nome dell'emittente ed estratti delle operazioni

1. A nome e su richiesta degli emittenti, il Monte accende per ciascuno di essi conti, che mantengono separata evidenza di ciascuna specie di strumento finanziario accentrato. Tali conti recano tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa.

2. Nel caso di strumenti finanziari gestiti per il tramite di Organismi Esteri, il Monte apre appositi conti a nome degli stessi.

3. Il Monte invia agli emittenti estratti delle operazioni per documentare le registrazioni dei movimenti contabili eseguiti sugli strumenti finanziari.

Art. 19
Quadratura dei conti

1. Il Monte, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari e dell'eventuale conto di proprietà del Monte coincida con il saldo di ciascuna emissione. Nel caso di strumenti finanziari non dematerializzati dal momento dell'emissione, ma solo successivamente, la suddetta quadratura viene effettuata con il saldo relativo all'accentrato.

Art. 20
Comunicazioni

1. Le comunicazioni inviate ai sensi del presente Capo nonché del successivo Capo II saranno effettuate esclusivamente attraverso reti telematiche a partire dal 1° gennaio 2005, a seguito di apposita comunicazione di servizio inviata dal Monte.

CAPO II
AMMINISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21
Accentramento

1. Il Monte effettua l'accentramento degli strumenti finanziari dematerializzati con la

registrazione contabile sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente, sulla base di specifica comunicazione effettuata da quest'ultimo.

2. L'accentramento degli strumenti finanziari non dematerializzati si attua con la consegna al Monte dei certificati e la successiva registrazione contabile sul conto dell'intermediario. Per gli strumenti finanziari nominativi è richiesta la girata o l'intestazione al Monte con la formula indicata all'art. 7, comma 1, lett. e).Il Monte comunica agli emittenti le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati a esso girati, anche ai fini dell'annotazione – da parte degli emittenti – nel libro dei soci. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 22
Ritiro

1. Possono essere ritirati dal Sistema gli strumenti finanziari accentrati, non dematerializzati e gestiti direttamente dal Monte.

2. Il Monte comunica agli emittenti - anche ai fini dell'annotazione nel libro dei soci - le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per il ritiro tramite intermediario.

Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

3. Se non ritirati presso il Monte, gli strumenti finanziari sono restituiti a cura del medesimo, anche per il tramite dell'emittente, a spese e rischio dell'intermediario.

Art. 23
Giro

1. Nell'ambito del Sistema, gli intermediari possono trasferire franco valuta gli strumenti finanziari e i relativi diritti, attraverso operazioni di giro.

2. Il giro consiste nell'istruzione impartita al Monte da un intermediario di trasferire gli strumenti finanziari da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro intermediario ovvero ad un altro dei suoi conti e non comporta alcun movimento fisico degli strumenti finanziari stessi.

3. A seguito dell'esecuzione dell'operazione di giro, il Monte effettua la relativa registrazione nei conti degli intermediari, dandone comunicazione agli stessi.

4. L'operazione di giro viene annullata dal Monte, con contestuale invio di specifica comunicazione all'ordinante, nei casi in cui non vengano rispettate dall'intermediario ordinante le modalità stabilite per il conferimento dell'istruzione. In mancanza di disponibilità parziale o totale nei conti dell'ordinante, l'operazione viene posta in sospeso ed esclusa dal Sistema, al persistere dell'indisponibilità stessa al termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro. Di tale sospensione ed eventuale successiva esclusione il Monte fornisce comunicazione agli intermediari ordinante e beneficiario.

Art. 24
Irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro

1. Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 210 del 12 aprile 2001, le operazioni di giro si considerano irrevocabili e definitive secondo i criteri di seguito indicati.

Le operazioni di giro a esecuzione immediata (c.d. "a vista"):

a) in presenza di saldo disponibile, sono irrevocabili e definitive dal momento in cui il Monte provvede alla loro elaborazione e registrazione nei conti degli intermediari;

b) in assenza di saldo disponibile, sono irrevocabili dal momento in cui il Monte provvede alla loro elaborazione e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli intermediari a seguito del formarsi della disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Le operazioni di giro a esecuzione differita:

c) sono irrevocabili dalla chiusura serale del servizio di gestione accentrata del giorno antecedente la data prevista per l'esecuzione del giro e definitive dal momento della loro registrazione nei conti degli intermediari in presenza di disponibilità del saldo entro il termine della giornata contabile prevista per l'esecuzione dell'operazione di giro.

Art. 25
Limitazioni alle operazioni su strumenti finanziari

1. Per assicurare il buon funzionamento del Sistema, il Monte ha facoltà di stabilire condizioni e limiti temporali alle operazioni di giro, di accentramento e, limitatamente a quelli in forma non dematerializzata, di ritiro degli strumenti finanziari accentrati.

Art. 26
Partecipazione ad assemblee

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica agli intermediari i dati dell'operazione necessari per il rilascio della certificazione attestante la partecipazione al Sistema.
La suddetta certificazione è rilasciata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, secondo quanto previsto dal Regolamento Consob.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, il Monte fornisce l'informativa di cui al comma 1, se previsto nelle convenzioni stipulate fra il Monte e gli Organismi Esteri tramite i quali sono gestiti gli strumenti finanziari.

3. In caso di sollecitazione di delega di voto - ai sensi del Dlgs 58/98 - il Monte, al ricevimento del prospetto definitivo e del modulo di delega, provvede a informare i partecipanti al Sistema dellasollecitazione in corso. Inoltre, a richiesta dell'intermediario e senza ritardo, il Monte comunica i nominativi degli intermediari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti.

Art. 27
Pagamento di dividendi

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, alla data indicata dall'emittente, il Monte dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti a favore degli intermediari beneficiari.

Gli intermediari possono inviare istruzioni di rinuncia e/o rinvio al pagamento del dividendo entro i termini previsti dal Monte.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento del dividendo è effettuato sia in euro che in valuta diversa dall'euro, il Monte effettua d'iniziativa il pagamento dei dividendi, previa ricezione dei fondi da parte delle banche estere o dagli Organismi esteri con i quali intrattiene rapporti di conto, nei termini e con le modalità indicati nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata e stabiliti sulla base della normativa e delle prassi in uso presso il Paese dell'emittente. Nei casi comunicati dal Monte, l'intermediario può segnalare, con apposita comunicazione, l'aliquota di ritenuta per l'incasso del dividendo; in mancanza di detta segnalazione, il pagamento è effettuato applicando l'aliquota massima.

Per tali strumenti finanziari, non sono previsti la rinuncia e/o il rinvio del pagamento del dividendo da parte dell'intermediario.

Art. 28
Pagamento interessi e rimborso del capitale su obbligazioni e strumenti finanziari assimilati

1. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano, il Monte - alle rispettive scadenze - dà disposizione alle banche indicate dall'emittente di effettuare i pagamenti degli interessi a favore degli intermediari beneficiari e di effettuare le operazioni di rimborso del capitale, secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata.

2. Per gli strumenti finanziari di diritto italiano per i quali il pagamento di interessi e rimborso del capitale avviene in valuta diversa dall'euro, il Monte dà disposizione alle banche estere indicate dall'emittente, previa ricezione dei fondi dall'emittente stesso, di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata.

3. Per gli strumenti finanziari di diritto estero, per i quali il pagamento degli interessi e rimborso del capitale è effettuato in euro o in valuta diversa dall'euro, il Monte, previa ricezione dei fondi, dà disposizione alle banche estere o agli Organismi esteri con i quali intrattiene rapporti di conto di effettuare i pagamenti degli interessi e i rimborsi del capitale secondo le condizioni previste nel regolamento di ciascun prestito e nei termini e con le modalità indicati nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata.

Art. 29
Aumenti di capitale

1. Per gli aumenti di capitale a pagamento, gli intermediari inviano al Monte le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, a favore degli emittenti, i versamenti a copertura della sottoscrizione, secondo le indicazioni e i

termini forniti dal Monte. In mancanza di istruzioni o di versamento dei relativi fondi, il Monte non effettua l'operazione.

2. Per gli aumenti di capitale effettuati a titolo gratuito, qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile, il Monte assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi strumenti finanziari emessi. Nel caso il diritto d'assegnazione sia negoziabile, il Monte opera in base alle istruzioni ricevute dagli intermediari.

3. Gli strumenti finanziari di nuova emissione, rivenienti dall'operazione di aumento di capitale, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

Art. 30
Conversioni ed esercizi di facoltà

1. Gli intermediari inviano al Monte, nei termini indicati, le istruzioni per l'esecuzione dell'operazione ed effettuano, ove previsto, i versamenti a favore degli emittenti a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà. Gli strumenti finanziari rivenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

2. Alla scadenza dell'esercizio del diritto, il Monte opera secondo quanto indicato nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata.

Art. 31
Altre operazioni sul capitale

1. Per altre operazioni sul capitale deliberate dall'emittente gli intermediari inviano al Monte, nei termini previsti, le istruzioni necessarie per l'esecuzione ed effettuano a favore degli emittenti – ove previsto – i versamenti a copertura dell'operazione, secondo le indicazioni fornite dal Monte. Gli strumenti finanziari rivenienti dalle suddette operazioni, qualora ammessi al Sistema, vengono accreditati dal Monte sui conti titoli degli intermediari.

Art. 32
Operazioni societarie su strumenti finanziari esteri

1. Le previsioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 si applicano anche agli strumenti finanziari esteri, fatte salve le eventuali deroghe derivanti dagli accordi stipulati con gli Organismi Esteri, che il Monte porta a conoscenza degli intermediari.

CAPO III

ADEMPIMENTI FISCALI

Art. 33
Adempimenti fiscali

1. Nell'ambito delle operazioni inerenti alla gestione accentrata di strumenti finanziari, il Monte presta assistenza fiscale e assolve agli adempimenti fiscali ai sensi della normativa vigente, anche su richiesta dei partecipanti, nei casi e con le modalità dallo stesso comunicati.

2. Per consentire il corretto espletamento delle attività di cui al comma 1, i partecipanti avranno cura di far pervenire al Monte la documentazione prescritta dalla normativa fiscale nazionale e/o estera vigente e quella indicata nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata e nelle eventuali disposizioni di servizio emanate dal Monte.

3. La documentazione sopra citata e le relative istruzioni devono pervenire entro i termini stabiliti dal Monte e indicati nel Manuale dei Servizi – Gestione Accentrata e nelle eventuali disposizioni di servizio emanate dal Monte.

TITOLO III
SERVIZIO ATIE

Art. 34
Oggetto del servizio

1. Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Regolamento Consob, è rivolto agli intermediari di cui all'art. 11 e agli emittenti. Il servizio consente la gestione di una anagrafe relativa alle specifiche numeriche di strumenti finanziari colpiti da provvedimenti impeditivi o estratti per il rimborso.

Art. 35
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

2. La partecipazione al servizio può avvenire in via diretta o indiretta per il tramite di un terzo soggetto.

TITOLO IV
SERVIZI DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE INTERNET

Art. 36
Oggetto dei servizi

1. I servizi di gestione delle comunicazioni tramite internet, che rientrano tra le attività connesse e strumentali alla gestione

accentrata previste dal Regolamento Consob, vengono forniti dal Monte tramite una piattaforma tecnologica messa a disposizione dal Monte stesso. Tali servizi offrono:

a) agli emittenti e/o intermediari, la gestione dei flussi standardizzati relativi:

- alle comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a inviare agli emittenti, secondo quanto previsto dall'art. 89 del Dlgs 58/98 e dall'art. 35 del Regolamento Consob, relativamente ai nominativi dei titolari degli strumenti finanziari accentrati presso il Monte;
- alle comunicazioni che gli intermediari sono tenuti ad altro titolo a inviare agli emittenti;

b) ai soggetti di cui all'art. 24 del Regolamento Consob, ancorché non partecipanti alla gestione accentrata, informativa avente a oggetto:

- disposizioni di servizio emanate dal Monte per divulgare messaggi a caratteredispositivo, nonché istruzioni operative per la gestione delle operazioni societarie (assemblee, pagamento dividendi, operazioni sul capitale, conversioni ecc.) relative a strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata gestito dal Monte;
- comunicazioni per divulgare messaggi a carattere meramente informativo.

Art. 37
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione ai servizi avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.
2. La partecipazione ai servizi richiede:
   a) la partecipazione al servizio di gestione accentrata del Monte, in qualità di emittente e/o di intermediario, del Monte, nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
   b) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte.
3. I partecipanti che non siano in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dai servizi.

TITOLO V
SERVIZIO PRESTITO TITOLI

Art. 38
Oggetto del servizio

1 Il servizio, che rientra fra le attività connesse e strumentali alla gestione accentrata previste dal Regolamento Consob, è rivolto ai soggetti indicati nell'art. 39 e consente di effettuare operazioni di prestito titoli con garanzia, operando in qualità di prestatore e/o di prenditore.

Art. 39
Partecipanti

1. Possono partecipare al servizio i seguenti soggetti:
   a) le banche autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;
   b) le imprese di investimento autorizzate in Italia all'esercizio di servizi di investimento, nonché quelle che possono esercitare tali servizi in regime di mutuo riconoscimento;
   c) le società di gestione del risparmio, limitatamente all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi;
   d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Dlgs 385/93, autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del Dlgs 58/98, nonché, limitatamente all'attività svolta su strumenti finanziari derivati, autorizzati alla negoziazione per conto proprio;
   e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del Dlgs 58/98;
   f) gli organismi che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 70 del Dlgs 58/98;
   g) i soggetti che gestiscono i sistemi di garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del Dlgs 58/98;
   h) la Banca d'Italia;
   i) le Poste italiane S.p.A.;
   j) la Cassa Depositi e Prestiti;
   l) il Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

2. Possono inoltre partecipare al servizio i seguenti soggetti:

a) gli Organismi Esteri che esercitano l'attività di gestione accentrata o di liquidazione di strumenti finanziari;
b) i gestori di sistemi esteri di compensazione e garanzia di strumenti finanziari;
c) i gestori dei sistemi di garanzia di cui all'art. 68, comma 1, del Dlgs 58/98.

Art. 40
Strumenti finanziari oggetto del servizio

1. Tutti gli strumenti finanziari accentrati presso il Monte possono essere ammessi al servizio, a esclusione di quelli previsti nel Manuale dei Servizi – Prestito Titoli.

2. Strumenti finanziari che, per problemi di natura operativa, non consentano il buon funzionamento dei servizi offerti dal Monte possono essere esclusi dal servizio, in via temporanea o definitiva.

Art. 41
Partecipazione e corrispettivi

1. La partecipazione al servizio avviene secondo le modalità indicate all'art. 14 e mediante l'applicazione dei corrispettivi previsti in allegato al presente regolamento.

2. La partecipazione al servizio richiede:

a) la partecipazione, in qualità di intermediario, al servizio di gestione accentrata del Monte;
b) la partecipazione ai servizi di liquidazione (Express II) e ai servizi di riscontro e rettificagiornalieri gestiti dal Monte e disciplinati nel "Regolamento operativo dei Servizi diliquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie", predisposto dal Monte stesso, e successive modifiche e/o integrazioni;
c) l'utilizzo dei protocolli e degli standard tecnici previsti dal Monte per l'accesso al servizio.

3. I partecipanti che non sono in possesso, in via temporanea o definitiva, dei requisiti di cui al comma 2, sono rispettivamente sospesi o esclusi dal servizio.